



*Autorità di Bacino*

DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE

Piano stralcio  
per la Sicurezza Idraulica  
del medio e basso corso  
del fiume Tagliamento

PROGETTO di VARIANTE  
in ottemperanza  
della sentenza TSAP n. 112/2008

Allegato alla delibera del Comitato Istituzionale n. 6 del 21 dicembre 2010

Venezia, dicembre 2010



## **RELAZIONE**

### **PRINCIPI GENERALI UTILIZZATI PER L'IMPOSTAZIONE DEL PROGETTO DI VARIANTE AL PIANO DI SICUREZZA IDRAULICA DEL MEDIO E BASSO CORSO DEL TAGLIAMENTO**

Nel 1997 il Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino ha adottato il "Progetto di Piano stralcio per la sicurezza idraulica del medio e basso corso del f. Tagliamento" (in seguito PSSI TG).

Nel 1998 sempre il C.I. ha adottato, dopo un procedimento di pubblicazione, messa a disposizione, raccolta delle osservazioni ed espressione di pareri istituzionali, il PSSI TG e contemporaneamente sono state adottate le relative misure di salvaguardia.

Successivamente il PSSI TG è stato approvato con DPCM 28.8.2000 (pubblicato in G.U. 23.3.2001 ed è a tutt'oggi vigente .

Molto sinteticamente il PSSI TG interessa il medio e basso corso del Tagliamento prevedendo una serie di interventi strutturali e non strutturali funzionali a porre in sicurezza idraulica i territori del basso corso con particolare riferimento agli abitati di Latisana e di San Michele al Tagliamento. In sintesi dette misure consistono in una serie di vincoli all'uso del territorio per consentire la libertà di deflusso delle acque; per la laminazione delle piene è prevista la costruzione di un sistema di casse d'espansione poste in destra idrografica del fiume Tagliamento, subito a valle della stretta di Pinzano. Conseguentemente è stata individuata l'area fluviale da vincolare; in questo ambito sono poi state individuate le aree su cui realizzare le opere previste dal piano.

Le delibere di adozione del progetto di piano (n. 1/1997) e di adozione delle relative misure di salvaguardia (n. 2/1998) sono state impugnate innanzi il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche (T.S.A.P.) da un gruppo di soggetti privati riuniti nell'Associazione Agricoltori Medio Tagliamento, che in relazione all'effetto inibitorio previsto dalle misure di salvaguardia nell' area fluviale hanno ricorso per l'annullamento dei provvedimenti adottati dall'Autorità di bacino.

Dopo alterne vicende, il TSAP, con sentenza n. 112/2008, ha accolto in parte il ricorso che impone all'Autorità di bacino l'obbligo di determinarsi nuovamente eliminando i vizi riconosciuti dalla pronuncia.

L'Avvocatura Generale dello Stato, in ordine alla corretta esecuzione della sentenza con note 15/04/2009-118862 P e 01/02/2010-35263 P, ha ritenuto che si dovesse procedere all'integrazione del piano già approvato mediante un apposita variante, e provvedendo:

- 1) alla eliminazione di alcune difformità cartografiche, correggendo le divergenze tra l'elaborato del Piano e la reale situazione dei luoghi per come rilevata dal CTU in giudizio;
- 2) a riformulare le misure di vincolo in aderenza a quanto disposto dal TSAP eliminando l'improprietà di terminologia relativa all'identificazione delle aree sottoposte a vincolo, ( per la parte riconosciuta viziata ) nel senso indicato in sentenza.

In relazione a quanto sopra esposto si è proceduto, quindi, in esecuzione della sentenza, alla predisposizione dei corrispondenti adeguamenti del piano, atti unicamente a correggere i vizi riconosciuti dal giudice.

**PIANO STRALCIO PER LA SICUREZZA IDRAULICA  
DEL MEDIO E BASSO CORSO DEL FIUME TAGLIAMENTO**  
*Progetto di Variante in ottemperanza alla sentenza T.S.A.P. n. 112/2008*

Con riferimento al punto 1 sopra richiamato è stata predisposta una apposita tavola, denominata tav 2bis che va ad aggiornare la tavola 2 del Piano approvato relativamente all'uso del suolo dei mappali di interesse dei ricorrenti.

Le correzioni sono state effettuate sulla base dei contenuti della perizia del CTU, desumendone i dati così come riportato nella tabella 1 denominata *“Quadro riepilogativo delle proprietà delle ditte ricorrenti con indicazione dei dati catastali e il corrispondente uso del suolo estratti dalla perizia del CTU prot. Gen. n. 144/98 udienza del 10/07/2000 predisposta per conto del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche - Corte di Cassazione di Roma, aggiornato tenendo conto delle controdeduzioni alla perizia del CTU in ottemperanza del punto 12.8 della sentenza TSAP 112/2008”*.

Come sopra richiamato in osservanza a quanto riportato nella sentenza al punto 12.8 si è tenuto anche conto, secondo gli indirizzi riportati nel punto III della nota dell'Avvocatura Generale dello Stato prot. 118862 del 15.04.2009, delle controdeduzioni alla perizia del CTU per quanto riguardava strettamente le argomentazioni inerenti al *“rischio idrogeologico”*.

Gli esiti desunti dall'esame delle controdeduzioni sono riportati nella tabella 2 denominata *“Quadro riepilogativo riguardante il recepimento delle controdeduzioni alla perizia del CTU, così come richiesto dal punto 12.8 della sentenza TSAP 112/2008”*.

Nell'ambito di quanto sopra esposto va precisato che la tavola 2bis ha carattere meramente illustrativo (non è in scala) e di inquadramento generale rappresentando solo in termini posizionali, l'aggiornamento dell'uso del suolo operato sui mappali dei ricorrenti e richiamati nelle tabelle 1 e 2.

La tavola 2 del piano vigente avendo una scala 1:10.000, nonché essendo riferita ad una carta tecnica regionale oramai superata (1988), non risulta, infatti, direttamente aggiornabile in quanto non compatibile, in termini di precisione e di univoca identificazione dei mappali, con la scala catastale utilizzata dal CTU.

Al fine di ovviare a ciò l'identificazione univoca dei mappali aggiornati in termini di uso del suolo è stata, quindi, stabilita attraverso gli allegati alla tavola 2bis sopra richiamati nonché agli allegati denominati rispettivamente: 2bis-sub1, 2bis-sub2; 2bis-sub3, 2bis-sub4, 2bis-sub5, 2bis-sub6, 2bis-sub7, 2bis-sub8, 2bis-sub9, 2bis-sub10, 2bis-sub11, 2bis-sub12, 2bis-sub13, 2bis-sub14, 2bis-sub15, 2bis-sub16, 2bis-sub17, 2bis-sub18, 2bis-sub19, 2bis-sub20, 2bis-sub21, 2bis-sub22, 2bis-sub23, 2bis-sub24.

Il tutto è riassunto nella cosiddetta Parte Prima.

Con riguardo al punto 2 si è provveduto a chiarire univocamente il concetto di area fluviale in chiave funzionale e con riferimento alla emendata cartografia e, conseguentemente, a conformare i vincoli, in applicazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza declinati dal TSAP, uniformando le norme relative alla disciplina delle aree di fluviali, valendosi degli studi ed approfondimenti svolti in relazione al Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) e alla più recente normativa approvata con DPCM 02.10.2009 per il bacino del Piave, nell'ambito di un analogo piano (per contenuti e finalità) di sicurezza idraulica.

La normativa aggiornata va quindi a sostituire l' art. 3 (e conseguentemente l'art.6) delle norme di attuazione del Piano vigente ritenuto affetto da parti viziate e quindi censurate, andando a precisare la norma nel senso indicato dalla sentenza.

La Parte Seconda riporta, quindi, il nuovo articolato normativo sostitutivo dell'art 3, mentre la Parte Terza riporta, oltre alla bibliografia, la documentazione presupposta rappresentata dalla sentenza TSAP 112/2008.

**PIANO STRALCIO PER LA SICUREZZA IDRAULICA  
DEL MEDIO E BASSO CORSO DEL FIUME TAGLIAMENTO**  
*Progetto di Variante in ottemperanza alla sentenza T.S.A.P. n. 112/2008*

In conclusione la presente variante al Piano di sicurezza idraulica del medio e basso corso del Tagliamento non comporta la previsione di nuove o diverse opere rispetto a quelle indicate dall'originario piano, approvato con DPCM 28.8.2000, bensì recependo gli esiti del giudizio, adotta a proprio presupposto, una diversa situazione morfologica e colturale dei terreni rivendicati dai ricorrenti (**parte prima: modifiche cartografiche**), nonché con riguardo alle norme di attuazione, una rinnovata regolazione dell'uso dei suoli conforme al principio di proporzionalità e ragionevolezza, fermo restando che i limiti e vincoli sono stati imposti, sono a tutela della generale esigenza del libero deflusso delle acque e della libertà di espansione del corpo idrico fluente sia in superficie che al disotto, con il mantenimento delle aree in una condizione di prossima naturalità (**parte seconda: modifiche delle norme di attuazione del Piano**).

Venezia, dicembre 2010

# Modifiche delle Norme di Attuazione del Piano



**PIANO STRALCIO PER LA SICUREZZA IDRAULICA  
DEL MEDIO E BASSO CORSO DEL FIUME TAGLIAMENTO**  
*Progetto di Variante in ottemperanza alla sentenza T.S.A.P. n. 112/2008*

## **Premesse**

La sentenza TSAP 112/2008 ha, tra l'altro, rilevato "la portata espropriativa dei vincoli e la loro inidoneità di inibire l'uso del territorio a fini diversi da quelli propri della salvaguardia idrogeologica".

Ha quindi stabilito che "dovrà essere nuovamente conformata" la valenza dei vincoli "sotto l'aspetto della portata quantitativa e qualitativa".

Altresì la sentenza ha rilevato "improprietà dell'uso del concetto di pertinenza fluviale al fine di individuare le aree da sottoporre a tutela". Nel merito la nota prot. 35263 del 1.2.2010 dell'Avvocatura Generale dello Stato, ha inoltre rappresentato la necessità di eliminare la sovrapposizione fra il concetto di pertinenza idraulica e quello di pertinenza fluviale.

La disposizione che stabilisce i vincoli e le sovrapposizioni ritenute improprie e quindi da conformare nuovamente, è contenuta nell'art. 3 delle Norme di Attuazione del vigente Piano stralcio.

L'aggiornamento delle disposizioni del piano, viene quindi proposta dal progetto di variante adottando una più recente normativa, attualmente già vigente per l'analogo piano di sicurezza idraulica del bacino del fiume Piave, approvato con DPCM 2 ottobre 2009 (G.U. n. 23 del 29.1.2010), così da uniformare la disciplina esistente per i due bacini di competenza.

In conseguenza al nuovo articolato normativo l'art. 6 (norme concernenti il vincolo) delle Norme di Attuazione del Piano vigente devono ritenersi assorbito e pertanto detto articolo è stato cancellato.

Per meglio seguire il percorso intrapreso si riportano nel paragrafo 1.1 le norme riconosciute viziate e nel paragrafo 1.2 la modifica normativa proposta dal progetto di variante al piano approvato.

### **1.1 Norme di attuazione del piano stralcio per la sicurezza idraulica del medio e basso corso del fiume Tagliamento**

#### **ART. 1 - VALENZA ED ELABORATI DEL PIANO**

Ai sensi dell'art 17 comma 5 della legge 183 del 18 maggio 1989, così come integrata dalla legge 493 del 4.12.1993, il Piano Stralcio per la sicurezza idraulica del medio e basso Tagliamento (P.S.S.I.) ha carattere immediatamente vincolante per le Amministrazioni, gli Enti Pubblici nonché per i soggetti privati.

Il P.S.S.I. del medio e basso corso del Tagliamento è costituito dai seguenti elaborati:

- A) RELAZIONE DI PIANO
- B) NORME DI ATTUAZIONE
- C) ELABORATI CARTOGRAFICI

#### **ART. 2 - I CONTENUTI DEL PIANO**

Il P.S.S.I. è suddiviso nella fase conoscitiva, propositiva e programmatica.



**PIANO STRALCIO PER LA SICUREZZA IDRAULICA  
DEL MEDIO E BASSO CORSO DEL FIUME TAGLIAMENTO**  
*Progetto di Variante in ottemperanza alla sentenza T.S.A.P. n. 112/2008*

Il piano individua un sistema integrato di interventi strutturali atti a conseguire la sicurezza idraulica nel tratto di bacino del medio e basso Tagliamento per eventi di piena aventi tempi di ritorno di 100 anni.

Gli interventi previsti sono:

- a) la costruzione di un complesso di casse di espansione situato subito a valle della stretta di Pinzano nell'alveo del Tagliamento che attui una laminazione della piena a 4000 mc/s;
- b) la sistemazione del tratto terminale del Tagliamento e la ricalibratura del Cavrato, in modo di ripartire la portata di piena laminata tra i due tronchi a partire da 1500 mc/s;
- c) il completamento della ricalibratura del fiume Tagliamento a valle di Latisana fino all'incile del Cavrato;

Tali interventi saranno oggetto di progettazione esecutiva che adotterà per il dimensionamento i parametri previsti nel piano, e sarà sottoposta al parere del Comitato Tecnico dell'Autorità di bacino.

**ART. 3 - ADOZIONE DI VINCOLI  
PRESCRIZIONI PER LE AREE ALL'INTERNO DEGLI ALVEI**

All'interno dell'area di pertinenza fluviale, così come individuata nelle tavole nn. 4-5-6-7, che fanno parte integrante del presente piano, è fatto assoluto divieto di edificazione o di interventi antropici atti a modificare l'uso del territorio.

Sono vietati inoltre la costruzione di rilevati secondari a protezione di zone adibite a colture e comunque gli interventi che possano essere d'impedimento al deflusso delle acque nelle aree di naturale espansione.

Sono altresì vietati l'asportazione di materiali litoidi e la movimentazione di inerti, se non appositamente autorizzate dalla Segreteria Tecnica dell'Autorità di bacino secondo progetti esecutivi, redatti ai sensi della legge n. 37 del 05/01/94.

Nelle aree adibite ad attività agricole sono consentite solo le colture che non ostacolino il deflusso delle acque, con divieto di colture arboree.

Nelle stesse aree sono inoltre vietate la posa in opera di strutture anche a carattere provvisorio o precario.

Sono fatte salve in ogni caso le disposizioni più restrittive di quelle previste dal presente articolo, contenute nelle leggi dello Stato e delle Regioni negli strumenti di pianificazione territoriale a livello regionale, provinciale e comunale ovvero di altri piani di tutela del territorio, ivi compresi i piani paesistici.

**ART. 4 - PIANO DI MANUTENZIONE**

Entro nove mesi dall'entrata in vigore del presente piano, l'Autorità di bacino predisporrà un piano di manutenzione dell'alveo del Tagliamento avente per fine la sicurezza idraulica e la corretta regimazione delle acque.

In tale piano saranno previsti l'asporto degli esuberanti di materiale litoide e il ritombamento delle sovraescavazioni sulla base di punti fissi, le utilizzazioni consentite per l'uso agricolo del suolo e la delimitazione tra l'alveo attivo e le zone di espansione.

**ART. 5 - MANUTENZIONE IDRAULICA**

Gli interventi di manutenzione idraulica dovranno prevedere la eliminazione degli individui arborei dagli alvei attivi e nelle fasce di pertinenza fluviale sede dell'alveo pluricursale.

Nelle zone di espansione, nel medio corso del fiume (aree golenali), potranno essere consentiti i popolamenti arborei semprechè non riducano significativamente le capacità di invaso, in quanto capaci di rallentare la velocità della corrente e di favorire la difesa delle sponde dall'erosione, nonché la ricarica degli acquiferi sotterranei.

**PIANO STRALCIO PER LA SICUREZZA IDRAULICA  
DEL MEDIO E BASSO CORSO DEL FIUME TAGLIAMENTO**  
*Progetto di Variante in ottemperanza alla sentenza T.S.A.P. n. 112/2008*

**ART. 6 - NORME CONCERNENTI IL VINCOLO**

Sono esclusi dal vincolo, di cui all'art. 3, nel rispetto degli strumenti urbanistici e di tutela paesistica vigenti:

- 1) gli interventi di regimazione idraulica o di consolidamento delle sponde atti a ridurre il rischio idraulico;
- 2) gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro o di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia (esclusa la demolizione costruzione) senza aumento di superficie coperta e di volume, di edifici e di infrastrutture che allo stato attuale risultino dotate del certificato di abitabilità o agibilità;
- 3) le opere pubbliche di competenza degli organi statali, regionali o degli altri enti territoriali e quelle di interesse pubblico a condizione che non modifichino i fenomeni idraulici naturali che possono aver luogo all'interno delle aree vincolate costituendo significativo ostacolo al deflusso e non limitino l'invaso. A tal fine i progetti devono essere corredati da uno studio di compatibilità idraulica, approvato dall'autorità idraulica competente, che documenti l'assenza delle suddette interferenze.

**ART. 7 MANUTENZIONE DELL'APPARATO DI FOCE**

Le attività di manutenzione dell'apparato di foce del fiume Tagliamento, con particolare riferimento al dragaggio dei fondali, dovranno essere concordate tra gli Uffici competenti della Regione Friuli-Venezia Giulia e della Regione del Veneto. Il materiale dragato, se idoneo ai sensi della normativa vigente in materia, dovrà essere utilizzato per il ripascimento del litorale in erosione direttamente interessato dal fiume Tagliamento.

**ART. 8 NORME PER LA PIANIFICAZIONE SUCCESSIVA**

Il piano stralcio per la sicurezza idraulica del medio e basso corso del Tagliamento costituisce una prima fase della pianificazione del bacino che verrà estesa, mediante stralci successivi, all'intero bacino montano nonché alle materie di cui all'Art. 2 della legge 183/89.

In prosieguo di tempo, allorché verranno predisposti successivi stralci di piano, l'Autorità di bacino potrà apportare correzioni o emendamenti alle direttive riguardanti la pianificazione in corso.

## **1.2 Modifica delle norme di attuazione proposte dal progetto di variante al piano stralcio**

L'art. 3 delle Norme di Attuazione del Piano è sostituito con le norme di seguito riportate che assorbono anche l'art 6 (norme concernenti il vincolo). Quest'ultimo conseguenzialmente viene cancellato.

**ART. 3  
MISURE DI TUTELA**

**1.** Costituiscono aree fluviali i territori che risultano impegnati dalle acque in occasione dell'evento di piena di progetto ovvero quelli che possono essere interessati dall'evoluzione morfologica e morfodinamica del corpo idrico. La disciplina degli usi del suolo delle presenti norme si applica all'interno delle aree fluviali interarginali, di seguito denominate per brevità "aree fluviali", costituite dai territori compresi all'interno degli argini di qualsiasi categoria così come individuati dalle tavole nn. 4-5-6-7, che fanno parte integrante del presente piano.

**2.** Il preminente interesse pubblico connesso alla destinazione del territorio fluviale ai fini della sicurezza idraulica rende incompatibili le nuove edificazioni e, più in generale, quelle utilizzazioni che possono essere di impedimento al deflusso delle acque, possono ridurre significativamente la capacità di espansione del corpo idrico fluente, possono generare condizioni di pericolosità in caso di

**PIANO STRALCIO PER LA SICUREZZA IDRAULICA  
DEL MEDIO E BASSO CORSO DEL FIUME TAGLIAMENTO**  
*Progetto di Variante in ottemperanza alla sentenza T.S.A.P. n. 112/2008*

sradicamento o di trascinarsi di strutture da parte delle acque, sono in contrasto con gli interventi finalizzati al controllo dei processi fluvio-torrentizi, inclusi quelli previsti dal presente Piano, ovvero alla tutela dell'assetto ambientale e paesaggistico dell'idrosistema.

**3.** Salvo quanto dettato al successivo articolo 3-ter, nelle aree fluviali del medio e basso corso del fiume Tagliamento, nel rispetto dei principi generali di cui al precedente comma 2, può essere esclusivamente consentita l'esecuzione di:

a) opere di difesa e di sistemazione idraulica, di bonifica e di regimazione delle acque superficiali, di manutenzione idraulica, di monitoraggio e altre opere finalizzate a eliminare, ridurre o mitigare le condizioni di pericolosità idraulica esterne alla area fluviale;

b) opere connesse con le attività di gestione e manutenzione del patrimonio forestale e boschivo, interventi di riequilibrio e ricostruzione degli ambiti fluviali naturali, purché non in contrasto con le esigenze di sicurezza idraulica;

c) interventi di realizzazione e manutenzione di sentieri purché siano segnalate le situazioni di rischio;

d) interventi di manutenzione di opere pubbliche o di interesse pubblico;

e) interventi di realizzazione o ampliamento di infrastrutture a rete, siano esse pubbliche o di interesse pubblico, diverse da strade o edifici, riferite a servizi essenziali non diversamente localizzabili o non delocalizzabili ovvero mancanti di alternative progettuali tecnicamente ed economicamente sostenibili, dotandole di sistemi di interruzione del servizio o delle funzioni; nell'ambito di tali interventi sono anche da ricomprendersi eventuali manufatti accessori di modesta dimensione non destinati all'uso residenziale;

f) interventi di realizzazione o ampliamento di infrastrutture viarie, ferroviarie e di trasporto pubblico, purché non comportino l'incremento delle condizioni di pericolosità e non compromettano la possibilità di realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio; in particolare gli interventi di realizzazione di infrastrutture stradali classificate, ai sensi dell'art. 2 del codice della strada, nel tipo "A" (autostrade), "B" (strade extraurbane principali), "C" (strade extraurbane secondarie) nonché di infrastrutture ferroviarie devono anche tener conto dei possibili livelli idrometrici conseguenti alla piena centenaria; gli interventi di realizzazione di infrastrutture stradali classificate, ai sensi dell'art. 2 del codice della strada, nel tipo "D" (strade urbane di scorrimento), "E" (strade urbane di quartiere), "F" (strade locali) "F-bis" (itinerari ciclopedonali) devono anche essere compatibili con le previsioni del piano di protezione civile;

g) interventi di demolizione senza ricostruzione;

h) sistemazioni e manutenzioni di superfici scoperte di edifici esistenti (rampe, muretti, recinzioni, opere a verde e simili);

i) interventi strettamente necessari per la tutela della pubblica incolumità e per ridurre la vulnerabilità degli edifici;

j) interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo di edifici ed infrastrutture, così come definiti dalle lettere a), b), c) dell'art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 purché non comportino incremento di superficie e di volume e non comportino incremento del carico urbanistico; inoltre, nell'ambito degli interventi di restauro e risanamento conservativo di edifici ed infrastrutture, è fatto obbligo di valutare la possibilità di adottare soluzioni tecniche finalizzate alla mitigazione della vulnerabilità.

k) attrezzature e strutture mobili o provvisorie, non destinate al pernottamento di persone, per la fruizione del tempo libero o dell'ambiente naturale ovvero le attrezzature temporanee indispensabili per la conduzione dei cantieri, a condizione che non ostacolino il libero deflusso delle acque, non siano in contrasto con le esigenze di sicurezza idraulica e che siano compatibili con le previsioni dei piani di protezione civile;

**PIANO STRALCIO PER LA SICUREZZA IDRAULICA  
DEL MEDIO E BASSO CORSO DEL FIUME TAGLIAMENTO**  
*Progetto di Variante in ottemperanza alla sentenza T.S.A.P. n. 112/2008*

l) strutture temporanee per manifestazioni, da autorizzare previo nulla-osta della competente autorità idraulica ed a condizione che sia stato predisposto un piano di sicurezza ed adottate tutte le cautele di protezione civile ivi compresa l'eventuale rapida evacuazione delle persone e dei mezzi.

**4.** Gli interventi di cui al comma 3 devono essere preceduti da una specifica relazione idraulica e geologica volta a definirne le condizioni di fattibilità, le interazioni con il fenomeno che genera la situazione di pericolo e la coerenza con le indicazioni generali di tutela del Piano. Tale relazione, redatta da un tecnico laureato abilitato ed esperto del settore, deve essere basata su un'attenta verifica ed analisi anche storica delle condizioni geologiche e/o idrauliche locali e generali. Le prescrizioni contenute nella suddetta relazione devono essere integralmente recepite nel progetto delle opere di cui si prevede l'esecuzione.

**5.** La realizzazione degli interventi di cui al comma 3, lettere d) h) k), l) nonché c) e j), limitatamente alla manutenzione, non richiede la redazione della relazione di cui al comma 4. Per gli interventi di cui alla lettera g), la redazione della relazione è prevista solo per interventi significativi.

**6.** In relazione alle particolari caratteristiche di vulnerabilità, nelle aree fluviali non può comunque essere consentita la realizzazione di:

a) impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti pericolosi e speciali, così come definiti dall'art. 184 del D. Lgs. 152/2006;

b) impianti di trattamento delle acque reflue diverse da quelle urbane;

c) stabilimenti soggetti agli obblighi di cui agli articoli 6, 7 e 8 del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334;

d) nuovi depositi, anche temporanei, in cui siano presenti sostanze pericolose in quantità superiori a quelle indicate nell'allegato I del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334.

**7.** Per gli stabilimenti, impianti e depositi, di cui al comma precedente, esistenti alla data di adozione del progetto della presente Variante sono ammessi esclusivamente gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, di adeguamento alle normative ovvero finalizzati alla mitigazione del rischio di allagamento, nel rispetto dei principi generali di cui al comma 2.

**8.** Nelle aree fluviali possono comunque essere realizzati, previo parere della competente autorità idraulica ed a condizione che:

- non comportino ostacolo al deflusso delle acque;
- non comportino riduzione della capacità di invaso delle aree fluviali;
- non compromettano la possibilità di realizzazione delle azioni di mitigazione del rischio,

i seguenti interventi:

- di realizzazione, ampliamento o manutenzione delle opere di raccolta, regolazione, presa e restituzione dell'acqua;
- finalizzati alla navigazione;
- di realizzazione, ampliamento o manutenzione di opere di attraversamento stradale e ferroviario; le nuove opere vanno anche realizzate a quote compatibili con i livelli idrometrici propri della piena centenaria;
- di realizzazione di attrezzature e strutture, purché di trascurabile ingombro e comunque diverse da manufatti edilizi, funzionali all'utilizzo agricolo dei suoli nelle aree golenali.

**9.** Le coltivazioni arboree ed i vigneti esistenti alla data di adozione del progetto di variante del P.S.S.I., possono completare il ciclo produttivo previsto; i rinnovi di coltivazioni arboree e di vigneti ovvero i nuovi impianti sono ammessi, previa autorizzazione da parte della competente autorità idraulica se gli stessi non recano ostacolo al deflusso delle acque ed alla evoluzione morfologica del corso d'acqua e rispondono ai criteri di compatibilità idraulica ed ambientale individuati dalla pianificazione di bacino.

**PIANO STRALCIO PER LA SICUREZZA IDRAULICA  
DEL MEDIO E BASSO CORSO DEL FIUME TAGLIAMENTO**  
*Progetto di Variante in ottemperanza alla sentenza T.S.A.P. n. 112/2008*

**ART. 3-BIS**

**PROCEDURE PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE AREE GIÀ COMPROMESSE DA EDIFICAZIONE**

1. La Regione, sulla base di idonee documentazioni storiche riferite ad eventi alluvionali del passato o attraverso adeguate analisi idrodinamiche e valutazioni delle difese già realizzate, può individuare all'interno delle aree fluviali del medio e basso corso del fiume Tagliamento eventuali aree già compromesse da edificazione alla data di adozione del presente progetto di Variante alle quali applicare, ai fini della funzionale gestione del patrimonio edilizio esistente, le misure di cui al successivo art. 3-ter.
2. La proposta regionale è inviata alle Amministrazioni comunali e provinciali interessate per l'espressione del proprio parere entro il termine di 45 giorni, scaduto il quale si intende reso positivamente.
3. Il Segretario Generale dell'Autorità di bacino, su conforme parere del Comitato tecnico, approva la proposta regionale.
4. Avvisi delle eventuali determinazioni del Segretario Generale di cui al precedente comma sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale e, a cura delle Regioni territorialmente interessate, sui relativi bollettini ufficiali.

**ART. 3-TER**

**ULTERIORI AZIONI AMMISSIBILI NELLE AREE FLUVIALI DEL MEDIO E BASSO CORSO DEL FIUME  
TAGLIAMENTO GIÀ COMPROMESSE DA EDIFICAZIONE**

1. Nelle aree fluviali del medio e basso corso del fiume Tagliamento per le quali si sia svolta e conclusa con esito favorevole la procedura di cui al precedente art. 3-bis, può essere anche consentito, nel rispetto dei principi di cui al comma 2 dell'art. 3, l'esecuzione di:
  - a) interventi di ristrutturazione di edifici ed infrastrutture, così come definiti alla lettera d) dell'art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, purché non comportino incremento di superficie e di volume, non comportino demolizione con ricostruzione e non comportino incremento del carico urbanistico; inoltre, nell'ambito di tali interventi è fatto obbligo di valutare la possibilità di adottare soluzioni tecniche anche finalizzate alla mitigazione della vulnerabilità.
  - b) interventi di ampliamento degli edifici o infrastrutture, sia pubblici che privati, per motivate necessità di adeguamento igienico-sanitario, di adeguamento tecnologico, per l'impiego di fonti energetiche rinnovabili, per l'abbattimento delle barriere architettoniche, per il perseguimento dei requisiti di sicurezza sul lavoro, nonché per il rispetto della legislazione vigente, purché realizzati al di sopra del piano campagna;
  - c) modesti locali accessori realizzati al di sopra del piano campagna a servizio degli edifici esistenti e che non comportino incremento del carico urbanistico;
2. Gli interventi di cui al comma 1, lettere a) e b) devono essere preceduti da una specifica relazione idraulica e geologica volta a definirne le condizioni di fattibilità, le interazioni con il fenomeno che genera la situazione di pericolo e la coerenza con le indicazioni generali di tutela del Piano. Tale relazione, redatta da un tecnico laureato abilitato ed esperto del settore, deve essere basata su un'attenta verifica ed analisi anche storica delle condizioni geologiche e idrauliche locali e generali. Le prescrizioni contenute nella suddetta relazione devono essere integralmente recepite nel progetto delle opere di cui si prevede l'esecuzione.
3. In relazione alla condizione di pericolosità delle aree di cui al comma 1, gli enti locali territorialmente competenti possono redigere un progetto preliminare di difesa idraulica finalizzato ad individuare un sistema coordinato di misure strutturali e/o non strutturali atto a garantire la tutela dell'incolumità fisica delle persone residenti, la mitigazione della vulnerabilità delle edificazioni esistenti ed a contenere l'esposizione al danno potenziale, tenuto anche conto degli "Indirizzi

**PIANO STRALCIO PER LA SICUREZZA IDRAULICA  
DEL MEDIO E BASSO CORSO DEL FIUME TAGLIAMENTO**  
*Progetto di Variante in ottemperanza alla sentenza T.S.A.P. n. 112/2008*

operativi per fronteggiare eventuali situazioni di emergenza connesse a fenomeni idrogeologici” emanati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 8 settembre 2003.

**4.** Il progetto di difesa idraulica è uniformato ai seguenti principi generali:

- l’area fluviale pertiene al corso d’acqua che deve poterla impegnare al mutare del proprio regime idrometrico e dell’assetto morfologico; pertanto il complesso delle misure strutturali di difesa non può provocare riduzione della capacità di invaso e non deve costituire interferenza con la morfologia fluviale, in atto o prevedibile;
- le misure strutturali di difesa devono essere strettamente riferite alle edificazioni presenti o, eventualmente, alle infrastrutture stradali funzionali all’esercizio della protezione civile;
- deve essere in ogni caso dimostrata la non negativa interferenza delle misure strutturali di difesa con il regime idraulico del corso d’acqua;
- le misure strutturali di difesa idraulica non possono indurre localmente significativi incrementi dei tiranti idrici e delle velocità della corrente che possano risultare pregiudizievoli per l’incolumità fisica delle persone.

**5.** Il progetto preliminare è trasmesso dal soggetto proponente alle strutture regionali competenti, alla Protezione Civile della Regione ed all’Autorità di bacino le quali possono indicare eventuali modifiche ed integrazioni.

**ART. 3-QUATER**

**PIANIFICAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE**

Per le aree fluviali ricadenti nel territorio di propria competenza i Comuni devono predisporre, entro sei mesi dalla data di approvazione della presente Variante di Piano, specifici piani di emergenza, provvedendo a una specifica ricognizione degli insediamenti e delle strutture presenti e, in relazione alle caratteristiche di vulnerabilità degli stessi, predisporre specifiche procedure di protezione civile finalizzate a ridurre l'esposizione della popolazione e dei beni al pericolo, compreso il preallertamento, l'allarme e la messa in salvo preventiva.